

## Comune di Striano - Autore:DE ROSA ANGELA

---

### Proprietà della eMail:

**Data di Consegna** 18/12/22 20:45:07

**Tipo** posta-certificata

**Mittente** annunziatacordasco@cgn.legalmail.it

**Autore** gipaciello

**Oggetto** POSTA CERTIFICATA: verbale n. 27

### Testo

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni EX ART.20, D.Lgs. 19.8.2016, n.175, come modificato dal d.lgs del 16.6.2017, n.100; -- .....

### Allegati:

verbale27.pdf.p7m 

originalMessage.eml

### Smistamento/Altri destinatari interni

Ufficio Tributi

SETTORE\_SERVIZI\_FINANZIARI



Comune di Striano



c\_1978\_0018122/2022

Prt.G.0018122/2022 - E - 19/12/2022 09:41:42

Smistamento: SETTORE\_SERVIZI\_FINANZIARI

	<b>COMUNE DI STRIANO</b>  <b>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</b> Via Sarno n. 1
	<i>TEL. 081/8276202 - FAX 081/8276103</i> <i>C F 01226000634</i>
	Sito web: <a href="http://www.comune.striano.na.it">www.comune.striano.na.it</a> PEC: <a href="mailto:protocollo@pec.striano.na.it">protocollo@pec.striano.na.it</a>

## **VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**n.27 del 16/12/2022**

### **PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**

Revisione ordinaria delle partecipazioni EX ART.20, D.Lgs. 19.8.2016, n.175,  
come modificato dal d.lgs del 16.6.2017, n.100;

Il Revisore dei Conti  
Revisore unico  
Annunziata Cordasco

Il Revisore dei conti Annunziata Cordasco, *nominato con Delibera Comunale n. 44 del 28 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge*, ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

VISTO:

1. la richiesta di parere, prot. Comune di Striano: SETTORE\_SERVIZI\_FINANZIARI Prt.G.0017882/2022 - U - 13/12/2022 tramite posta elettronica;
2. la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni EX ART.20, D.Lgs. 19.8.2016, n.175, come modificato dal d.lgs del 16.6.2017, n.100;

RICHIAMATO

l'art.239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, il quale prevede:

Al comma 1, lettera b. 3), che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;

Al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile della previsione di bilancio e dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

VISTO:

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" integrato e modificato dal D.Lgs. correttivo 16 giugno 2017 n. 100, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica con il quale il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute richiedendo agli Enti Locali di eseguire entro il 30.09.2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con cadenza periodica annuale;

VISTO:

la deliberazione di Consiglio Comunale N. 43/2021 del 03/12/2021, con la quale veniva approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 Dicembre 2020, accertandole come da relazione tecnica, disponendo, sulla base delle analisi e delle valutazioni svolte di mantenerle, escludendo l'alienazione e l'adozione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., per le motivazioni distintamente indicate accanto a ciascuna di esse;

## VISTO:

l'art. 20 del D.LGS. 175/2016 che prevede l'obbligo di effettuare "annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo se ne ricorrono i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" entro il 31.12 di ciascun anno;

Tenuto conto che

l'obiettivo della norma è la riduzione delle partecipazioni societarie,tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organismi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali nonché attraverso la riduzione delle relative enumerazioni;

## VISTA:

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20, del D. Lgs. 19.8.2016, n.175, come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017, n.100";

Considerato:

che, a seguito degli atti istruttori redatti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni dirette societarie detenute, indicate nella relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale i risultati attesi dal piano di revisione ordinaria sono i seguenti:

Societa'	quota	
<b>Agenzia per lo Sviluppo del Sitema territoriale della Valle del Sarno (Ex AGROINVEST S.PA.)</b>	<b>0,32%</b>	Sussistono le condizioni per il mantenimento in quanto trattasi di attività riconducibili al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 2 lett. b) ed e) del d.lgs. n.175/2016 e di cui all'art. 26, comma 7, del d.lgs. n.175/2016. <b>(pec del 12/12/2022 protocollo comune 17789/2022 del 12/12/2022)</b>
Consorzio ASMEZ	0,12%	Il Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 2602 c.c., non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D. Lgs. n.175/2016
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano – A.T.O. Napoli 3	0,47%	Trattasi di consorzio di funzioni per espressa previsione normativa, per cui si ritiene che tale partecipazione non possa rientrare nel processo di razionalizzazione di cui al D. Lgs. n. 175/2016 - Attualmente il Consorzio risulta in liquidazione <b>ESSENDO IN GESTIONE COMMISSERIALE</b>
Ente Idrico Campano	€ 0,50 per Abitante residente	Trattasi di consorzio di funzioni per espressa previsione normativa, si ritiene che tale partecipazione non rientra nel processo di razionalizzazione di cui al D. Lgs. 175/2016. Il Comune di Striano vi ha aderito con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2016.
A.T.O. Napoli 3 – Ambito territoriale ottimale NAPOLI 3	<b>0,77%</b>	Trattasi di consorzio di funzioni per espressa previsione normativa, per cui si ritiene che tale partecipazione non possa rientrare nel processo

## VISTO:

- LE LINEE GUIDA del DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI del 23.11.2018, aventi ad oggetto la 'Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016' ed il 'Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014', dalle quali si evince che: I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;
- L'art. 20 del TUSP il quale dispone che ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, se ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 , un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Il provvedimento deve contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

## VISTO:

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute effettuato dai servizi e uffici comunali competenti;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi LL.PP. Patrimonio ed Economico e Finanziario del Comune di Striano;

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Revisore

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto invitando l'Ente ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione del Consiglio Comunale in questione.

Il, 16 dicembre novembre 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Il revisore unico

ANNUNZIATA CORDASCO

